

151.(Riunione di procedimenti)

Capo V Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza
- Art. 151.(Riunione di procedimenti)

Art. 151.(Riunione di procedimenti)

1. La riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello. (1)

2. Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite.

(1) Comma così modificato dal D.Lgs. n. 40/2006.

Documenti collegati:

[procedimento civile - riunione e separazione di causa – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5457 del 10/03/2014](#)

Riunione di procedimenti connessi per identità di questioni - Violazione dell'art. 151 disp. att., cod. proc. civ. - Rilevanza - Condizioni - Limiti - Incidenza in ordine alla statuizione sulle spese. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5457 del 10/03/2014 La violazione dell'art. 151,

[IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 18050 del 04/08/2010](#)

Condizioni - Impugnazioni avverso lo stesso provvedimento - Obbligatorietà della riunione - Impugnazioni avverso sentenze diverse pronunciate in separati giudizi - Discrezionalità della riunione - Giudizio di legittimità - Ammissibilità della riunione - Fondamento. La riunione delle impugnazioni,

fine

151.(Riunione di procedimenti)

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello